

Considerazioni pedagogiche sulla «Famiglia di fatto»

Rosalba Favara

Il volto reale della famiglia muta oggi con grande rapidità: i tipi di nucleo e di relazione, i ruoli parentali, i rapporti intergenerazionali stanno vivendo metamorfosi importanti che sono state oggetto, negli ultimi anni, di numerose ricerche e dibattiti¹. Infatti oggi con il termine famiglia si introducono una molteplicità di situazioni complesse e spesso conflittuali o anche semplicemente diverse fra di loro, dovuta non solo alla pluralità delle dinamiche relazionali interne ed esterne a essa, ma anche ai contrasti che si determinano tra comportamenti ora definiti tradizionali ora innovativi. Inoltre alla diversa configurazione della famiglia spesso non corrisponde un assestamento sul piano sociale e culturale, nel senso del raggiungimento di condizioni relazionali e della condivisione di valori che possano essere soddisfatti e coerenti con il fenomeno in quanto tale: di fatto, il cammino culturale e sociale appare più lento di quello che investe la struttura di una società nel suo insieme.

L'istituto familiare, per alcuni in crisi, per altri soggetto privato/sociale riemergente negli interessi delle nuove generazioni, sembra recuperare di quotazione nella scala delle scelte, non tanto per quello che esso ha significato per intere generazioni che ci hanno preceduto, quanto per come esso viene vissuto: *sempre meno nel suo fondamento giuridico*. Si assiste, infatti, a un processo di progressiva deistituzionalizzazione del legame tra uomo e donna chiamato «demariage», dove il legame di coppia non è più costretto a esprimersi all'interno di un vincolo coniugale riconosciuto e incondizionato, anzi le relazioni tra i partner sono continuamente rinegoziabili (Théry, 2001). In tal senso la crisi di cui tanto si

* Dottore di ricerca in pedagogia presso l'Università di Catania.

¹ A tal proposito si vedano le produzioni scientifiche del Centro Internazionale Studi Famiglia (CISF), in particolare gli otto rapporti sulla famiglia in Italia, pubblicati dalla San Paolo di Milano.

discute non riguarda la famiglia in sé, ma *l'istituzione matrimoniale*, poiché il matrimonio non rappresenta più la coppia, «esso cessa di essere *l'horizon indèpassable* delle relazioni tra gli uomini e le donne» (Théry, 1998, p. 32)². Fondamentalmente è cambiato il significato sociale del matrimonio e si è trasformata la rappresentazione della coppia:

Oggi il matrimonio non è più la referenza comune attraverso cui la società fonda una coppia, una famiglia, dei legami di parentela, il legame non gioca più un ruolo simbolico e il matrimonio non incarna più l'immagine che la società ha della propria perfezione. Il *demariage* quindi più che rappresentare il rifiuto o la crisi del matrimonio, designa una situazione storicamente nuova legata alla trasformazione del legame di coppia, implicando necessariamente la rimessa in questione dello statuto secolare dell'istituzione matrimoniale e della sua centralità nell'edificio giuridico e simbolico della parentela e della famiglia (Théry, 2001)³.

Sempre più quale «luogo della relazione», della comunicazione, della realizzazione della persona secondo una tipologia che tende a ignorare di fatto l'aspetto contrattuale e le aspettative sociali (Schettini, 2002): laddove il matrimonio si deistituzionalizza, in quanto la relazione di coppia può essere continuamente sottoposta a contrattazione, il fuoco della storia generazionale, ovvero la nuova istituzione sociale diventa il legame genitore-figlio o il cosiddetto «*pacte de filiation*» (patto di filiazione) (Théry, 1998). Esso risulta essere un fatto «non negoziabile» e inoltre, accresce sia la responsabilità dei genitori che devono assicurare un'educazione di qualità e rispondere in modo sempre efficace ai bisogni dei bambini sia la consapevolezza che il bambino è una persona, con caratteristiche e potenzialità proprie che vanno il più possibile valorizzate. L'importanza crescente del legame genitore-figlio, come legame dotato di un valore proprio non derivante più da quello coniugale in cui eventualmente nasce, fa sì che oggi se ne parli come dell'unico legame incondizionato e indissolubile (Théry, 1998). In tal senso, il legame tra genitori e figli potrebbe diventare (forse lo è già) l'unica fonte di legittimità dell'istituzione familiare.

Ecco la nostra motivazione di fondo: *il minore e la sua formazione*, la stessa che ci spinge ad avviare una riflessione pedagogica sui nuovi compiti educativi derivanti dai cambiamenti in atto nella famiglia, considerata e definita ancora nella sua pluralità una società educante.

² La traduzione è nostra.

³ La traduzione è nostra.

A tal fine, in stretta relazione al dibattito socio-giuridico-politico e culturale che è in atto nel nostro paese sul «mondo familiare», avviatosi sulla scorta di un altro dibattito a carattere internazionale registrato alla fine degli anni Novanta⁴ in paesi come Olanda (*Geregistreed Partnerschap*), Francia (*Pacte Civil de Solidarité*), Germania (*Partnerschaftsvertrag*), Spagna (*Union de hecho*), è nostra intenzione fornire una lettura socio-pedagogica della *famiglia di fatto*. Interesserà soffermarci sulle funzioni sociali della nuova famiglia, e soprattutto su quelle educative e formative sorrette dal criterio giuridico del *favor prolis*, convinti che il concetto di filiazione costituisca la ragione fondante di una riflessione di natura squisitamente pedagogica, proprio per le implicanze educativo-formative che da tale tematica derivano.

Vi è poi la questione di pertinenza socio-giuridica a esso collegata: *la protezione del minore*, che non può essere considerato altro rispetto al suo ambiente formativo, e indipendentemente dal suo *status filiationis*. Infatti è proprio in relazione all'esistenza del *favor prolis*, e ai doveri che ne derivano, che le eventuali differenze tra famiglia tradizionale-coniugale e famiglia di fatto si annullano. Ed è proprio la giurisprudenza ad annullare tali differenze quando per ambedue le parti impone all'art. 30 comma 1 del c.c.: «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio», e all'art. 317-bis comma 2, del c.c.: «se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi». Con il primo articolo il legislatore vuole eludere in maniera recisa la possibilità di operare qualsiasi discriminazione dello *status filiationis*; mentre con il secondo equipara i genitori, ai fini della

⁴ La storia sociale degli ultimi quindici anni in Europa è costellata di posizioni e provvedimenti volti a riconoscere e legittimare i diritti civili e sociali delle unioni di fatto, sia al livello degli organismi internazionali sia nell'ambito delle legislazioni nazionali. In riferimento a ciò è importante precisare come una rapida analisi delle predette nuove forme giuridiche familiari e la ricostruzione dell'*iter* politico-sociale che ha condotto ai relativi provvedimenti legislativi, evidenzia facilmente che tali forme di riconoscimento giuridico delle relazioni interpersonali di coppia sono anzitutto – ove non esclusivamente – destinate a «giuridicizzare» la posizione dei partner omosessuali che hanno inteso formare un proprio «nucleo familiare». Ribadiamo la nostra attenzione nei confronti della famiglia di fatto quale comunità costituita da convivenze di tipo paramatrimoniale e coppie eterosessuali. La nostra puntualizzazione deriva dal fatto che la casistica al riguardo è molto ampia e comprende situazioni di convivenze, come abbiamo già accennato nei precedenti capitoli, molto eterogenee, aventi finalità di mutua assistenza, seppure non di tipo paraconiugale o familiare.

potestà genitoriale. In entrambi gli articoli s'intravede chiaramente il compito pedagogico, la funzione educativa che il legislatore attribuisce ai genitori indipendentemente dall'esistenza di un *favor matrimonii*, ovvero i processi di «educazione, istruzione», e aggiungo di «socializzazione», essenziali nella formazione dei figli, poiché è attraverso tali processi che avviene la trasmissione del patrimonio culturale, della *struttura normativa* propria di una società, alle nuove generazioni, al fine di assicurare *ordine, stabilità e continuità*. Il legislatore fa sì che la famiglia diventi un *potente mezzo* attraverso cui la società si mantiene, proprio perché fornisce un sistema sicuro di rapporti ai fini della riproduzione [sessuale] e della cura della prole (Pocar, Ronfani, 1996).

A contribuire ulteriormente alla riduzione delle differenze tra famiglia coniugale e di fatto troviamo la nuova definizione di famiglia elaborata dall'Istituto Nazionale di Statistica: «un'insieme di persone legate fra loro da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, tutele, vincoli affettivi, che coabitano e dimorano abitualmente nello stesso comune»⁵. Ciò consente di far rientrare nel concetto famiglia le strutture familiari presenti nell'odierna realtà sociale e, ancora, la sostituzione dell'espressione «patria potestà» con l'attuale «potestà dei genitori»⁶ (oggi rubrica dell'art. 316 c.c.), che sottolinea il coinvolgimento nel rapporto di filiazione di entrambi i genitori, i quali acquisiscono il potere-dovere in ordine *alla cura e all'educazione*, ovvero *alla crescita spirituale e fisica del figlio*, nel pieno rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché alla rappresentanza e alla gestione degli interessi economici della prole.

Nonostante questo mutamento concettuale, la «potestà genitoriale» è stata in questi anni fraintesa, in senso sia giuridico sia sociale, come un diritto dei genitori a imporsi sui figli, talché recentemente paesi come Germania e Austria hanno sostituito giuridicamente il concetto di «potestà genitoriale» con quello di «cura» (Pocar, Ronfani, 1996), chia-

⁵ Questa nuova definizione di famiglia elaborata dall'Istituto Nazionale di Statistica consente di far rientrare nel concetto «famiglia» le strutture familiari presenti nell'odierna realtà sociale. In tal senso un «nucleo familiare» è «l'insieme di persone che formano una relazione di coppia o di tipo genitore-figlio», così una famiglia può essere formata da «un nucleo, da un nucleo più altri membri aggregati, da più nuclei [...]». Si veda a tal proposito ISTAT, *Le strutture familiari*. Media 2002-2003, in sito web: www.istat.it.

⁶ L'istituto della potestà dei genitori è disciplinato nel libro I del codice civile, al titolo IX, *Della potestà dei genitori*, dall'art. 315 all'art. 342.

rendo come nel rapporto tra genitori e figli, la «cura», in quanto *diritto e dovere dei genitori*, deve rappresentare in primo luogo una *relazione di tutela dell'interesse del minore*. Quindi è possibile affermare che la prole non è più considerata come mero *oggetto* del rapporto educativo, e che lo Stato e i genitori sono tenuti a considerare il bambino come un *soggetto* autonomo in via di sviluppo nonché ad assicurargli un'educazione *adeguata* alla sua personale maturità. Tra i fini per cui tale sostituzione è stata attuata, vi è quello di annullare la discriminazione nei confronti della prole illegittima e per elevare, in senso generale, la protezione dei fanciulli e dei giovani, migliorandone la posizione giuridica (Hagen, 1996).

Tutto ciò sottolinea fortemente come l'ambiente familiare costituisca ancora oggi il luogo privilegiato per la crescita del minore, con un ruolo primario per l'attuazione del progetto di cura e di educazione, che non cesserebbe neanche con la risoluzione dell'unione genitoriale, attraverso l'esercizio della «bigenitorialità»⁷.

In tal senso evidente è l'impegno etico e sociale a cui sono chiamati anche i genitori-conviventi in pari grado che, costituendo una *famiglia*, come «luogo privilegiato di costruzione sociale della realtà», «cellula della società», devono provvedere anche affettivamente e moralmente oltre che patrimonialmente, alla cura dei propri figli. Ma la sola tutela della prole naturale attuata dal diritto riteniamo che non sia sufficiente a garantire il successo del processo di formazione del minore. Vediamo.

In ambito giuridico, alla tutela della prole sottende un orientamento sociale e giuridico di tipo puerocentrico, facente riferimento al concetto di «interesse del minore»,⁸ ritenuto a seconda dei contesti nei quali è

⁷ In riferimento a ciò la Camera, il 7 Luglio 2005, ha approvato il testo di legge sull'affidamento condiviso, ove è sancito il principio della «bigenitorialità»: in caso di separazione della coppia, i figli hanno il diritto di mantenere un «rapporto equilibrato e continuativo non solo con loro [i genitori] ma anche con nonni e parenti». Il testo modifica la normativa ancora in vigore che si basa sull'affido esclusivo, destinato fino a ora nell'86% dei casi alla madre. Si veda l'articolo pubblicato su La Repubblica, *Figli di genitori separati, sì all'affido condiviso*, 8 Luglio 2005, p. 39.

⁸ L'interesse del minore è posto come principio generale del diritto, «cioè una regola di diritto non scritta, di carattere generale, e la cui evidenza è tale per cui né il legislatore costituente né quello ordinario hanno ritenuto di dover formularla in modo esplicito [...]». Come evidenzia M.S. Dupont-Bouchat, l'interesse del minore, nozione il cui contenuto si precisa in diversi momenti della storia in relazione con i contesti sociali e le situazioni conflittuali e di incertezza entro cui è sorta e si è trasformata, è divenuto più consistente e significativo alla fine del XIX secolo. Cfr. A.C. Van Gysel, *L'intérêt de*

richiamato «superiore», «esclusivo» o «prevalente», che viene assunto quale *principio cardine* attorno al quale ricostruire un «ordine giuridico familiare coerente». Questo perché il minore rappresenta oggi l'unico punto di riferimento stabile per analizzare, comprendere e definire l'organizzazione familiare in un contesto, come quello attuale, caratterizzato dalla sua crescente mobilità, nonché dalla sua frequente configurazione in reti familiari complesse e instabili tra cui appunto la *famiglia di fatto*.

Si tratta di una «nozione che si situa all'incrocio fra il diritto e il non diritto, il collettivo e l'individuale, l'ordine pubblico e la vita privata»; questo concetto è posto come principio generale del diritto, è una regola di diritto non scritta, di carattere generale, ma è anche una nozione giuridica i cui contenuti, che dovrebbero chiarire cos'è e cosa s'intende per interesse del minore, sono definiti dal diritto stesso «ardui» da delineare e stabilire. Tale difficoltà deriverebbe dal fatto che il diritto non possiede gli strumenti adatti per delinearli, e come affermava già nel 1969 uno dei più illustri giuristi francesi, il decano *Jean Carbonnier*, riferendosi ai giuristi, «attingeranno i loro criteri dalle ricette della pedagogia dominante» (Carbonnier, 1969, p. 370).

Pertanto la pedagogia e le politiche educative non possono ignorare le recenti modificazioni familiari, soprattutto in relazione ai minori in esse coinvolti, e hanno il compito di fornire risposte educative adeguate ed efficaci, attraverso una *pedagogia della famiglia*, la sola in grado di delineare i contenuti di quel «progetto educativo familiare» che è implicitamente contenuto nel concetto giuridico di «interesse del minore», ove l'attore protagonista del progetto educativo non è esclusivamente il minore ma tutti i componenti del nucleo familiare che accompagnano il minore nel suo percorso di formazione. È proprio

l'intenzionalità educativa familiare che si traduce in progetto attraverso l'individuazione dei *fini* e dei *mezzi* che la famiglia stessa sceglie, in base al suo contesto socio-culturale, alle esperienze passate, alle scelte valoriali, alle attese, ai modelli. Il progetto familiare va pensato tenendo conto delle metamorfosi sociali in atto, dei bisogni educativi dei genitori e dei figli, tendendo a produrre una consapevolezza delle possibilità umane, culturali ed educative (e quindi politiche), a reperire le motivazioni necessarie per le trasformazioni dell'età adulta [...] la famiglia si percepisce come un «comune» movimento che coinvolge, nel co-progetto, la solidarietà dei suoi membri (Iori, 2001, p. 117).

l'enfant, principe générale de droit, in: «Revue générale de droit civil belge», n. 2, 1998, p. 186.

Da tale riflessione si deduce come la «tutela del minore» non basti a garantire lo sviluppo, la maturazione, la formazione complessiva, perché considerando la prole indipendentemente dal contesto, dall'ambiente familiare in cui prende avvio e prosegue il suo processo formativo, si metterebbe a rischio di insuccesso lo stesso «progetto educativo familiare».

In realtà ciò che il diritto deve tutelare è proprio il «progetto educativo familiare» e i suoi protagonisti, indipendentemente anche – se necessario – dall'esistenza di un *favor matrimonii*, perché è proprio attraverso la dimensione formativa insita in tale progetto che la famiglia educa le future generazioni: in linea con le ragioni di una «*pedagogia critica*»⁹, che si assume il compito di suscitare e promuovere la capacità di «impegno critico» del soggetto in formazione (minore o adulto che sia); provocare l'attitudine a reagire all'influenza sociale e a intervenire per influenzarla a sua volta; educare alla convivenza democratica.

La capacità di impegno critico, l'educare le giovani generazioni a essere in grado di esercitare la critica significa combattere l'adattamento, l'immediatezza dell'esistenza, l'acquiescenza rispetto agli eventi, al fine di indurre a saper pensare criteri profondi, *valori-guida*, condizioni umane di esistenza più progredite e avanzate. In tal modo sia la *famiglia di fatto* sia le altre reti familiari presenti nella complessa realtà sociale, si configurano come insostituibili «strumenti pedagogici» a favore della formazione umana.

Per tali ragioni riteniamo che, al fine di garantire e tutelare il processo formativo del minore, la famiglia di fatto vada riconosciuta socialmente e giuridicamente, proprio per la funzione pedagogica cui essa è fondamentalmente destinata, proprio in riferimento al processo di formazione del minore.

Pertanto occorre una *pedagogia della famiglia* che elabori un pensiero e delle strategie differenziate in grado di fornire risposte alle problematiche che l'attuale pluralità di situazioni implica. Ci riferiamo qui a una

⁹ Quello della «pedagogia critica» è un modello che si è sviluppato tra gli anni settanta e gli anni novanta del XX secolo, quando la pedagogia ha vissuto una fase di fortissima intensità teoretica ed epistemologica dialogando con lo strutturalismo, la psicanalisi, la sociologia critica, il decostruzionismo, l'ermeneutica. Una stagione importante, caratterizzata da un radicale processo di revisione dei processi educativi, delle pratiche didattiche e dell'indagine teorica. In riferimento a ciò si vedano: Granese, 1988; Cambareri, 1986; Cambi, Frauenfelder, 1994; Criscenti Grassi, 1996.

pedagogia *scientifica e critica* comprensiva delle dimensioni di *politicità* e di *eticità*, il cui compito teorico-pratico è quello di (Iori, 2001):

- conoscere la famiglia nelle sue dimensioni relazionali-educative, nonché nelle modificazioni della sua fisionomia;
- configurare possibili direzioni di funzione da perseguire;
- produrre concrete risposte adeguate alla promozione delle risorse di cui la famiglia è portatrice;
- orientare progetti politico-sociali assiologicamente e teleologicamente chiari;
- formulare strategie educative significative e idonee alle forti sollecitazioni della società attuale.

La pedagogia cui facciamo riferimento deve essere in grado di elaborare strategie di valorizzazione delle potenzialità presenti in ogni forma familiare, soprattutto di attuare percorsi formativi volti alla vita di coppia, alla responsabilità parentale, al dialogo con i figli, alle relazioni con la scuola e le altre istituzioni formative. Per tutto ciò è necessario che la pedagogia familiare si renda prontamente consapevole delle mutate fisionomie familiari che modificano fortemente le tradizionali, del fatto che non si presentano mai semplici relazioni educative, per offrire così ai genitori strumenti finalizzati ad assolvere in modo sempre più consapevole e adeguato il proprio ruolo di formatori.

Bibliografia

- Cambareri S. (1986): *Per una Teoria critica della pedagogia*. Catania: CUECM.
- Cambi F., Frauenfelder E. (1994): *La formazione. Studi di pedagogia critica*. Firenze: Unicopli.
- Carbonnier J. (1969): *Droit civil, I, 2, La famille, les incapacités*. VIII ed. Paris: PUF.
- Criscenti Grassi A. (1996): *Pedagogia critica e complessità sociale*. Catania: CUECM.
- Granese A. (1988): Il «caso italiano»: un possibile passaggio dalle «scienze dell'educazione» alla «pedagogia critica». In: W. Bohm (a cura di): *Il concetto di pedagogia ed educazione nelle diverse aree culturali*. Pisa: Giardini.
- Hagen J.J. (1996): La tutela dell'interesse del minore in Austria. In: V. Pocar e P. Ronfani (a cura di): *L'interesse del minore nella legge e nella pratica. Esperienze nazionali a confronto*.
- Iori V. (2001): *Fondamenti pedagogici e trasformazioni familiari*. Brescia: La scuola.
- Pocar V., Ronfani P. (a cura di) (1996): *L'interesse del minore nella legge e nella pratica. Esperienze nazionali a confronto*. Milano: Guerini.

- Schettini B. (2002): La famiglia: espressione polisemica e plurisignificante, spazio relazionale, luogo di contraddizioni. *Pedagogia Oggi*, n. 7.
- Théry I. (1998): *Couple, filiation et parenté aujourd'hui. Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée*. Paris: La documentation française/Éditions Odile Jacob.
- Théry I. (2001): *Le Démariage. Justice et vie privée*. Paris: Poches Odile Jacob.
- Van Gysel A.C. (1998): L'intérêt de l'enfant, principe générale de droit. *Revue générale de droit civil belge*, n. 2.